



Iva

Per basilico ed erbe aromatiche l'aliquota sale al 5%

L'articolo 21 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015/2016), pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 158 dell'8 luglio 2016, modifica le aliquote Iva di alcuni prodotti alimentari.

L'aumento scatta con le consegne effettuate dal 23 luglio. Preparati per risotto con Iva al 10%

*Conseguentemente, dal prossimo 23 luglio, scatta l'aumento dell'aliquota iva dal 4% al 5% sul **basilico ed altre piante aromatiche**.*

Con la disposizione in esame viene soppresso il numero 12 bis della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72: i prodotti ivi previsti sono il **basilico, il rosmarino e la salvia freschi** destinati all'alimentazione i quali vengono inseriti al numero 1 bis della tabella A, parte II bis, per i quali è prevista l'aliquota del 5%.

Contemporaneamente viene soppressa la voce n. 38 bis della Tabella A, parte III che prevedeva le **piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia** ed anche questi prodotti vengono inseriti nella tabella A, parte II bis con Iva **5%**, mentre fino ad ora l'aliquota Iva era pari al 10 per cento. Infine viene inserito fra i prodotti con aliquota Iva al 5% anche l'origano in rametti o sgranato che sinora scontava l'Iva ordinaria del 22 per cento.

A titolo esemplificativo, per le **consegne effettuate nel mese di luglio**, questi prodotti scontano due aliquote Iva:

- per le **consegne effettuate fino al 22 luglio**, per il basilico, rosmarino e salvia, si applica l'Iva del 4% ovvero del 10% per le piante,
- per le **consegne effettuate dal 23 luglio** si applica, per entrambe le tipologie sopra evidenziate, la nuova aliquota Iva del 5 per cento.

Si precisa inoltre che, l'articolo 22 della legge europea, aumenta l'aliquota Iva dal 4% al **10%** sui **preparati per risotti**.

Si tratta, nel caso specifico, di alcune preparazioni a base di riso, sottoposte a trattamenti ulteriori rispetto alla materia prima, siccome il riso in grani risulta in misura preponderante a quella degli altri ingredienti, l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 72/2014 aveva interpretato che la aliquota Iva fosse quella del 4 per cento. Ora viene soppressa la voce doganale di riferimento (21.07.02) nella tabella A, parte II, voce n. 9 e quindi dal 23 luglio si applica l'aliquota Iva del 10% rientrando nella voce 80 della tabella parte III "preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove".